



UNIONCAMERE

Percorso formativo per funzionari degli OCC camerali e alle Associazioni dei consumatori

INIZIATIVA SOSTENUTA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI

*«Assistenza ai consumatori in condizioni di
sovraindebitamento alla luce delle misure di
contenimento dell'emergenza COVID-19»*

Modulo II – 6 ottobre 2020



SI.CAMERA



Una possibilità per i consumatori:
la composizione della crisi da sovraindebitamento


OBIETTIVO DEL SECONDO INCONTRO

- ✓ Lo svolgimento della procedura
- ✓ I compiti e il ruolo del «gestore»
(*i.a.* la «Relazione» e le «verifiche»)
- ✓ Contenuto ed effetti delle procedure
 - ✓ L'esdebitazione





Le procedure previste dalla Legge n. 3 del 2012





Il «contenuto» del piano del consumatore: l'art. 7 comma 1

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori ... un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, **assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile** e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, **anche se suddivisi in classi**, indichi le **eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni**.

E' possibile prevedere **che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente**, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267





Le cause di inammissibilità del piano del consumatore: l'art. 7 comma 2

La proposta non è quando il debitore, anche consumatore:

- e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale





Le cause di inammissibilità del piano del consumatore: l'art. 7, co 2
Corte di Cassazione con l'ordinanza 26 novembre 2018 n. 30534

«ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo»

Inammissibilità della procedura

Rinuncia alla procedura

«deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda **nel caso in cui il debitore**, nei cinque anni precedenti la domanda, **abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura**»

«Tali effetti giocoforza conseguono all'**emissione di un decreto di apertura**, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata»





Le cause di inammissibilità del piano del consumatore: l'art. 7, co 2
Corte di Cassazione con l'ordinanza 26 novembre 2018 n. 30534

«ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo»

Inammissibilità della procedura

Rinuncia alla procedura

«deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda **nel caso in cui il debitore**, nei cinque anni precedenti la domanda, **abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura**»

«Tali effetti gioco forza conseguono all'**emissione di un decreto di apertura**, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata»





I «tempi» del sovraindebitamento come causa di inammissibilità pretoria

la legge 27 gennaio 2012, n. 3, ... al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, **non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure**, né - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, salva la possibilità di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca ove il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cfr. artt. 67, comma 5, e 75, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, peraltro non ancora vigente).





I «tempi» del sovraindebitamento come causa di inammissibilità pretoria

La giurisprudenza di merito ha introdotto, a fianco dei limiti di ammissibilità del piano espressamente previsti dalla normativa

- ❑ qualificazione del ricorrente come consumatore;
- ❑ la "meritevolezza" del debitore ad accedere alla procedura;
- ❑ la necessità di rispettare la cd. moratoria infrannuale per la soddisfazione dei creditori prelazionari, (ma attenzione a questo punto alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione);
- ✓ anche il **limite implicito** della durata massime in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni





I «tempi» del sovraindebitamento come causa di inammissibilità pretoria

non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti.





I «tempi» del sovraindebitamento come causa di inammissibilità pretoria

Cass. Sez. I, ordinanza n. 27544 del 28/10/2019, Presidente DIDONE ANTONIO Relatore CAMPESE EDUARDO

Se ... la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.

tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento





I «tempi» del sovraindebitamento come causa di inammissibilità

Cass. PRIMA CIVILE, Ordinanza ^{pretoria} n.27544 del 28/10/2019, Presidente DIDONE ANTONIO Relatore CAMPESE EDUARDO

l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, **rischia, dunque, di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance.** Né va dimenticato, poi, che la legge n.3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati





I «tempi» del sovraindebitamento come causa di inammissibilità pretoria

È **eccentrico** ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo


le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono, cioè, decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella **valutazione di convenienza**, notoriamente **riservata ai creditori**, cui va data, in tal caso, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (argomentando da Cass. n. 17834 del 2019). Sono, difatti, i creditori a dover valutare se, in simili ipotesi, un piano del tipo di quello indicato dal L., implicante pagamenti dilazionati, sia, o meno, conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.





I «tempi» del sovraindebitamento come causa di inammissibilità pretoria

Valutazione che è «riservata ai creditori» dice la giurisprudenza



quid juris nel piano del consumatore?



La soluzione operativa potrebbe essere quella di recuperare lo spazio dell'opposizione dei creditori dal momento che, nel piano, i creditori non sono chiamati a votare





Creditori privilegiati – Moratoria oltre l’anno – Conseguenze operative
- Forme di tutela del creditore nel piano del consumatore
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 20 febbraio 2020

Rilevato in diritto che secondo Cass. civ. Sez. I Sent., 03/07/2019, n. 17834 “Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” e che, nella vicenda specifica dei piani del consumatore, l’espressione dei creditori possa avvenire, al riguardo, esercitando il potere di contestazione ex art. 12 bis, legge n. 3/2012, riservato all’esito ogni valutazione di merito, nel ricorso dei requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9 della l. n. 3/12;





Il contenuto del piano e dell'accordo: l'articolo

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso **qualsiasi forma**, anche mediante cessione dei **crediti futuri**.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, **la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità**





Lo spazio per la «finanza esterna»

PC

- ❑ l'art. 7 prevede la possibilità che la proposta indichi “le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti”
- ❑ (l'apporto di terzi è qui in funzione di consentire l'accesso e la fattibilità del piano (anche al fine di ottenere la futura esdebitazione) (che laddove non dovessero essere poi costituite determinerebbero la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ex art. 14 bis comma 2 lett. b).

ACC

- ❑ l'art. 8 prevede che nei casi in cui i beni del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
- ❑ Il comma 3 bis prevede che siano possibili (quando il proponente svolge attività di impresa) l'intervento dei consorzi fidi e di intermediari finanziari.
- ❑ È poi previsto l'intervento sia delle associazioni antiracket per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie ovvero l'intervento del fondo per l'estorsione e l'usura (alle condizioni previste dalla legge).
- ❑ Art. 13 comma 4 bis: la prededuzione per i crediti “sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti”.
- ❑ È prevista la continuità aziendale (nulla più con tutti i problemi delle misure cautelari)





C'è spazio per la «finanza esterna» per il consumatore?

È possibile per il consumatore proporre di ristrutturare i debiti pregressi con la liquidità proveniente da un nuovo finanziamento?

Per gli accordi il comma 5 dell'art. 12 prevede la possibilità di finanza esterna (regolata nell'ipotesi di eventuale fallimento)

(Sul tema Remo Tarolli, Laura Riondato, *Il finanziamento contratto per la soluzione della crisi da sovraindebitamento*, in Fallimentarista, 6 novembre 2019, Giuffrè Francis Lefebvre)





UNIONCAMERE

C'è spazio per la «finanza esterna» per il consumatore?

Tribunale Rimini, 1 marzo 2019

Il ricorso al finanziamento da parte di un ente finanziatore, previsto nell'ambito di un piano del consumatore, in forza del quale il soddisfacimento in percentuale dei crediti avverrà mediante sottoscrizione di contratto di cessione di un quinto dello stipendio, è da ritenersi compatibile con la struttura del piano e la sua finalità atteso che lo stesso art. 8 primo comma l. 3/2012 prevede la ristrutturazione dei debiti ed il soddisfacimento dei crediti attraverso qualsiasi forma

(Fonte: *Il caso.it*)

Il finanziamento contratto per la soluzione della crisi da sovraindebitamento, in Fallimentarista, 6 novembre 2019, Giuffrè Francis Lefebvre)



SI.CAMERA



Il contenuto del piano e dell'accordo: l'articolo 8

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

.





Dal deposito della domanda all'omologazione del piano

La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.

Attenzione: trattasi di una domanda giudiziaria

La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, **a cura dell'organismo di composizione della crisi**, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti





Dal deposito della domanda all'omologazione del piano

La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.

Attenzione: trattasi di una domanda giudiziaria

- ❑ Sull'assistenza tecnica (necessaria) dell'avvocato (anche se alcuni Tribunali ammettono la domanda proposta personalmente dalla parte)

- ❑ Sull'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato (in senso affermativo: Trib. Torino 16 novembre 2017 anche con riferimento alla nomina del professionista e a prescindere dalla soluzione di cui al punto che precede)





Dal deposito della domanda all'omologazione del piano

Unitamente alla proposta devono essere depositati **l'elenco di tutti i creditori**, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano.

Il problema dell'accertamento dei crediti

nonché l'elenco delle **spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia**, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale





Il contenuto del piano e dell'accordo: l'articolo 8

3. Nella proposta di accordo sono indicate **eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.**





UNIONCAMERE

L'acquisizione delle «informazioni» sulla situazione del debitore

Art. 9 comma 3-bis

Relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.



SI.CAMERA



UNIONCAMERE

L'acquisizione delle «informazioni» sulla situazione del debitore

Requisito di ammissibilità della domanda
(anche ai fini della fissazione dell'udienza)

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. d, la proposta non è ammissibile quando siano stati forniti documenti che non consentano di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore stesso (Tribunale Foggia, sez. I, 23/07/2015)

A mio avviso la documentazione mancante non può essere integrata con una semplice dichiarazione seppur redatta «ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2002»
Equivale ad una mera affermazione a sé favorevole del debitore!



SI.CAMERA



L'acquisizione delle «informazioni» sulla situazione del debitore

L'accesso alle banche dati: l'art. 15 comma 10

Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'**anagrafe tributaria**, compresa la sezione prevista dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , nei **sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche**, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all' articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.





L'acquisizione delle «informazioni» sulla situazione del debitore

- I «poteri» (sic) del gestore sono soltanto quelli previsti?

Art. 15 comma 5

«L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso»

- La circolarizzazione dei crediti: *come e quando?*

Attenzione alle comunicazioni (anche richieste dal debitore!!!)





Completezza della documentazione e meritevolezza:
non meritevole il debitore che non spiega come ha impiegato i proventi delle
linee di credito

Tribunale di Vibo Valentia, ordinanza 30 ottobre 2019

Per il Tribunale la circostanza che «solamente dagli anni 2016 all'anno 2018 si individua l'accensione di cinque linee di credito per un ammontare di circa 170 mila euro» è indice di colpa del sovraindebitamento senza che la “nuova” linea di credito andasse a “sanare” le precedenti esposizioni debitorie. Anzi, a dire il vero, osserva il giudice non si era messo in luce a che cosa fossero state destinate le somme mutate: sul punto è «mancata prova della effettiva utilizzazione dei fondi via via erogati,, riscontrandosi una mera allegazione di circostanze generiche»





L'acquisizione delle «informazioni» sulla situazione del debitore

- ❑ Rapporti tra valutazioni del Gestore e decisioni del giudice: non vincolatività
(*e.g.* la meritevolezza)
 - ❑ Possibilità del giudice di nominare un CTU per la fattibilità del piano?
(in senso affermativo Trib. Livorno, ord., 22 gennaio 2020, in *Diritto e giustizia*)





L'acquisizione delle «informazioni» sulla situazione del debitore

Sovraindebitamento e altri processi

❑ L'accertamento dei crediti

“*Risolta ogni altra contestazione*” (ACC, ma prima la possono portare all'attenzione dell'OCC) + “*risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti*”

In che forma vengono risolte le contestazioni?

Evidentemente secondo le forme camerali di cui agli articoli 737 e ss. c.p.c. e secondo un modello che è quello di cui all'art. 512 e 546 in ordine all'accertamento (qui peraltro senza neppure un cenno ad opportuni atti istruttori salvo ritenerli richiamati dal procedimento camerale) e rispetto ai quali si può affermare la valenza esclusivamente endo-esecutiva.

Ed infatti, non occorre un titolo per poter intervenire nella procedura di Sovra-indebitamento dal momento che, a tacere d'altro, non è previsto.

N.B.: nelle more del procedimento di sovraindebitamento rimangono libere le azioni di accertamento e di condanna davanti al giudice competente





L'acquisizione delle «informazioni» sulla situazione del debitore

Sovraindebitamento e altri processi

Fondo rischi



Eventuali accantonamenti per

- Spese impreviste
- Crediti contestati e sopravvenuti (?! Non nel senso di crediti con causa posteriore perché hanno il loro regime)
 - Il pagamento di crediti impignorabili fino all'omologazione

Attenzione:

differenti regimi dei pagamenti prima e dopo l'omologazione della proposta!





UNIONCAMERE

Posso «salvare» la casa di proprietà?...

...La risposta è: «dipende»...



SI.CAMERA



Posso «salvare» la casa di proprietà?

Tribunale di Bologna, sez. Fallimentare, decreto del 22 maggio 2018 (in sede di reclamo)

«Solo la liquidazione, prevista all'art. 14-ter della legge 3/2012 come strumento residuale accessibile al sovraindebitato per risolvere la propria crisi, impone la devoluzione dell'intero patrimonio, elemento che secondo la maggioranza degli interpreti la differenzia appunto dall'accordo».

Quanto alla disciplina delle ipotesi di inammissibilità della procedura essa prevede ipotesi limitate «tra cui non figura la mancata devoluzione dell'intero patrimonio, bensì la mancata esposizione di tutti gli elementi che consentano a creditori di valutare la consistenza del patrimonio e quindi la **convenienza dell'accordo** rispetto all'alternativa liquidatoria».





Posso «salvare» la casa di proprietà?

...Ma la casa di proprietà, non si può collocare fuori dal piano...

...sicuramente quando «la vendita dell'immobile di proprietà dell'istante consentirebbe la soddisfazione dell'intera debitoria»! (Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 14 Febbraio 2017. Est. Loredana Ferrara, in *Il caso.it*)





UNIONCAMERE

L'ottimismo della proposta



SI.CAMERA



UNIONCAMERE

L'acquisizione delle «informazioni» sulla situazione del debitore

Attenzione: la funzione dell'OCC e del Gestore



In funzione dei terzi creditori



È necessaria la verifica dei dati
Nonché la verifica della completezza della documentazione



SI.CAMERA



Le prospettive del piano

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'**assenza di atti in frode ai creditori**, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all' articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di **specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita' del piano**, il giudice, con lo stesso decreto, **può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo**





Le prospettive del piano

Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo , e **risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti**, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità'.

Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato. 4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato **contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.**





UNIONCAMERE

Decreto equiparato all'atto di pignoramento

Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento

Ma su quali beni?

Il problema della concorsualità dal lato «attivo» del consumatore



SI.CAMERA



L'accordo di composizione della crisi

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all' articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto [contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo]. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all' articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni





L'accordo di composizione della crisi

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; c) **dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili**





L'accordo di composizione della crisi

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'**atto di pignoramento**.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il **reclamo** si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento





Chi e come vota. Il calcolo delle maggioranze

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1 . In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata
2. Ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12 , e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il **sessanta per cento dei crediti**. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.





Gli effetti del piano

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito





La liquidazione del patrimonio

In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) , puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all' articolo 9, commi 2 e 3 . 3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda





Caso: che trattamento ricevono le cessioni volontarie del credito?

In quest'ottica è evidente che, quando n. 3/12 la legge fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcune applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro l'*eadem ratio*. D'altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della legge che all'art. 7 dice: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori..." mentre all'art. 8 afferma: "La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti..." ; il riferimento dallo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione"

(Tribunale Torino 8.6.16 – Trib. Cuneo 19 giugno 2017 – Trib. Ancona)





Caso: vendita a prezzo competitivo e ipoteca?

Tribunale di Torino, sez. VI Civile, decreto 3 – 7 maggio 2018, n. 105

il giudice non ha il potere di ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli prevista dall'art. 13 qualora nel piano del consumatore o nell'accordo con i creditori il ricorrente inserisca nel proprio piano di uscita dalla crisi una vendita privatistica.

La ragione di ciò va rinvenuta nell'art. 7, comma 1, secondo periodo, che afferma:

«E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi».

Pur dovendosi ritenere il sovraindebitamento come disciplina autonoma dalle procedure concorsuali, tenuto conto che il fine perseguito è diverso, tuttavia un provvedimento così grave e definitivo quale le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli è possibile solo se si svolge una procedura competitiva con le regole ad essa propria.

Infatti, il riferimento al “valore di mercato” presuppone una procedura competitiva di offerta al rialzo del prezzo proposto nel piano.

E' vero che l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli non è – almeno in apparenza – sottoposto a condizioni; tuttavia esso non può prescindere dall'accertamento che il credito ipotecario e i crediti con privilegio immobiliare sussidiario siano stati soddisfatti nella misura massima possibile, così come implicitamente previsto dall'art. 7, che esprima il più generale principio di massimizzazione della utilità per il creditore





La liquidazione del patrimonio

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.





Sono compresi nella liquidazione:

- I **beni sopravvenuti** nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter ... dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Non sono compresi nella liquidazione:

- i crediti impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile ;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall' articolo 170 del codice civile ;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.**





La conversione in liquidazione del patrimonio: l'articolo 14 quater

Il giudice, **su istanza del debitore o di uno dei creditori**, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a).

La conversione e' altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5 , e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore





Art. 16 – Le sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
 - a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo **aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti**;
 - b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, **produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile**;
 - c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;
 - d) **nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore**;
 - e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, **aggrava la sua posizione debitoria**;
 - f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.





Art. 16 – Le sanzioni

2. Il **componente dell'organismo di composizione della crisi**, ovvero il professionista di cui all' articolo 15, comma 9 , **che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3**, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all' articolo 15, comma 9 , **che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.**





L'esdebitazione

1. Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
 - a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
 - b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
 - c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
 - d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
 - e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all' articolo 14 -undecies, un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
 - f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione





Le ipotesi di esclusione dell'esdebitazione (art. 14 terdecies comma 2)

- quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;
- quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri





Per quali debiti non opera la esdebitazione?

- per i debiti derivanti da obblighi di **mantenimento e alimentari**;
- per i debiti da risarcimento dei **danni** da fatto illecito **extracontrattuale**;
- per le **sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario** che non siano accessorie a debiti estinti;
- per i **debiti fiscali** che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.





Il Codice della Crisi

Cambia (in meglio) il requisito di meritevolezza

- ✓ «l'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»
 - ✓ La “responsabilizzazione” degli enti finanziatori

Esdebitazione del sovraindebitato

- ✓ Esdebitazione di diritto (282)
 - ✓ Debitore incapiente (283)





□ Cambio di denominazione degli istituti

- Piano del consumatore → **Ristrutturazione dei debiti** (artt. 67-73)
- Accordo di composizione della crisi → **Concordato minore** (artt. 74 -83)
- Liquidazione dei beni → **Liquidazione controllata del sovraindebitato** (artt. 268-277)





Il Codice della Crisi

□ Chi può accedere?

- Consumatore → Ristrutturazione dei debiti
- Impresa «minore» *et al.* → Concordato minore
 - Tutti → Liquidazione controllata





UNIONCAMERE



FABIO VALERINI

Avvocato

Abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione e alle magistrature superiori

Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese, amministrazioni nell'Università di Roma Tor Vergata

Specializzato in Professioni legali nell'Università di Pisa

Docente accreditato per i corsi di formazione in materia di mediazione civile e commerciale

Giornalista pubblicista

Per domande, suggerimenti: www.valerini.eu

Grazie per l'attenzione!



SI.CAMERA